

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Statuto Sociale

DENOMINAZIONE SOCIALE - SCOPO - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata Vittoria Assicurazioni S.p.A.

La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera, sia letteralmente sia nelle versioni usate per consuetudine nei paesi stessi.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società, nelle forme volta a volta richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società pertanto può gestire le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari ed in particolare quelle di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché costituire e gestire fondi pensione anche aperti in particolare ai sensi dell'articolo 9 del Decreto citato.

Può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, erogare finanziamenti, nei limiti previsti dalla normativa applicabile; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese od enti aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione. A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi. Essa può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, d'investimento e di disinvestimento funzionalmente connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, ivi compresa l'attività di promozione e di collocamento di valori mobiliari nei limiti consentiti dalla vigente normativa ed anche in luogo diverso da quello della sede legale e amministrativa principale.

La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

La Società fa parte del gruppo Vittoria Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società capogruppo Yafa S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla società Yafa S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI**Art. 5 - Capitale - Azioni – Obbligazioni**

Il capitale sociale è di Euro 67.378.924 diviso in 64.717.464 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale espresso, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia.

Il capitale sociale è attribuito per Euro 39.427.354 alla Gestione Danni e per Euro 27.951.570 alla Gestione Vita.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge.

La riserva legale è di Euro 13.300.611,40 ed è attribuita per Euro 7.885.471,00 alla Gestione Danni ed Euro 5.415.140,40 alla Gestione Vita.

La riserva legale è accantonata separatamente per ogni Gestione in misura pari al 5% dell'utile prodotto dalle singole gestioni, fino a concorrenza del limite previsto dall'art. 2430 del codice civile.

La Riserva da sovrapprezzo di emissione è di Euro 13.418.961,33 ed interamente attribuita alla Gestione Vita.

La Riserva disponibile è di euro 443.969.372,77 ed è attribuita per Euro 381.724.203,83 alla Gestione Danni e per Euro 62.245.168,94 alla Gestione Vita.

La riserva di rivalutazione, pari a euro 18.192.709,36 è attribuita per Euro 16.582.056,37 alla Gestione Danni e per Euro 1.610.652,99 alla Gestione Vita.

Le altre riserve, compresa la Riserva disponibile, sono accantonate separatamente per ogni Gestione in base a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di Gestione.

Art. 6 – Regime della circolazione delle azioni

Il perfezionamento di atti di disposizione di qualsiasi natura - intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, o comunque qualunque atto o contratto idoneo a produrre effetti traslativi o a costituire diritti reali su cosa altrui – aventi ad oggetto azioni della Società è soggetto alla disciplina che segue, ad eccezione della costituzione di diritti di pegno, che rimane pertanto non soggetta a limitazione alcuna.

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni ad un terzo non socio, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la proposta di alienazione firmata dal terzo, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà sul gradimento con la maggioranza prevista dall'art. 17 e dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio previsto dall'art. 29 la decisione sul gradimento.



Qualora entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Qualora il gradimento venga negato, la Società avrà l'obbligo di procurare un altro acquirente gradito ovvero di acquistare essa stessa le azioni. Il corrispettivo dell'acquisto da parte del terzo acquirente o della Società è determinato secondo i criteri previsti dalla legge e dal presente statuto per il caso di recesso e dovrà essere corrisposto al socio entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

Il gradimento di cui sopra opera anche, mutatis mutandis, con riferimento ai trasferimenti mortis causa.

Qualora uno o più soci che detengano azioni che rappresentano complessivamente più del 50% del capitale sociale della Società intendano procedere ad atti di disposizione che comportino il trasferimento a favore di un terzo o di altro socio di tutte le proprie azioni o di un numero di esse tale per cui detti soci risultino possedere a seguito della cessione meno del 50% del capitale sociale, ferma l'applicazione della procedura di gradimento sopra disciplinata, gli altri soci avranno il diritto di cedere al medesimo acquirente e agli stessi termini e condizioni la parte delle proprie azioni proporzionale al numero di azioni dei soci alienanti poste in vendita. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti, dovrà dare comunicazione (con una delle modalità di cui all'art. 10) di tale diritto ed i soci che intendano avvalersi di tale diritto dovranno darne comunicazione con raccomandata r.r. ai soci alienanti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima.

Nell'ipotesi in cui l'acquirente non sia disposto ad acquistare per intero le azioni dei soci che abbiano esercitato il diritto di covendita, ciascun socio (ivi compresi quindi gli originari alienanti) ridurrà il numero di azioni oggetto di cessione in proporzione alla partecipazione detenuta nel capitale della Società.

La disciplina di cui ai paragrafi che precede trova applicazione anche per il caso di atti di disposizione non già di azioni, ma di titoli che conferiscano il diritto di sottoscrivere o di acquistare azioni della Società.

In caso di mancato rispetto delle procedure sopra disciplinate, gli atti di disposizione eventualmente perfezionati non avranno effetto nei confronti della Società.

RECESSO

Art. 7 – Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso per le deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 8 – Criterio per la determinazione del valore delle azioni

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il recesso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione annuale dei conti, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie al 31 dicembre e al 30 giugno, unicamente sulla base del patrimonio netto consolidato, al netto dei dividendi distribuiti.

ASSEMBLEE

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.

In particolare, l'Assemblea oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale della Società che assume rilevanza alla luce della vigente normativa di settore applicabile al gruppo assicurativo di appartenenza, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove in Italia, nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i requisiti necessari per l'identificazione dei soggetti legittimati. In tale caso le modalità di partecipazione saranno specificate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani: IL SOLE 24 ORE ed il CORRIERE DELLA SERA almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipato via fax, o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 29, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge.



Nel caso in cui sia previsto l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, la delega può essere notificata in maniera elettronica tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

Art. 12- Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, competono al Presidente dell'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete inoltre la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto in genere d'intervento in Assemblea, anche avvalendosi di appositi incaricati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità da quello più anziano di età, dall'altro Vice Presidente o, infine, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 16 Amministratori, nominati dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi almeno un quarto, arrotondato per eccesso, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori di cui al comma che precede.

In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge.

Se, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Indipendenza degli Amministratori

Un Amministratore risulta in possesso del requisito di indipendenza qualora non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o



partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; (iii) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- se è uno stretto familiare (intendendosi per stretti familiari qualsiasi genitore, ascendente, discendente, fratello, sorella, figlio o coniuge) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 15 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, uno o due Vice Presidenti; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati e designare in via permanente un Segretario, anche all'infuori dei suoi componenti.

Il Presidente ha di norma un ruolo non esecutivo: non è membro del Comitato Esecutivo, istituito ai sensi del successivo art.18, ma può partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto, al fine di assicurare l'adeguato raccordo informativo tra detto comitato e il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina, all'altro Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Presidente Emerito, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.

Qualora non sia membro del Consiglio, avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente più anziano di nomina nella carica e, a parità, da quello più anziano di età.

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tali casi, le riunioni vengono indette senza indicazione del luogo dell'adunanza.

In occasione delle riunioni, da tenersi almeno con cadenza trimestrale, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa del Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;
- b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri, conferendo ad essi la facoltà di nominare e di revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell'attività del gruppo e delle società che ne fanno parte, nonché dei rischi inerenti, comitati con funzioni propositive e consultive, anche in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari. Nell'espletamento dei compiti i comitati assicurano idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture di gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dei comitati, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari ove applicabili.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli



adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Art. 19 - Compensi agli Amministratori

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri.

La remunerazione del Presidente Emerito, del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nonché di Amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 20 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

I Direttori Generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea che designa altresì il Presidente. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

La revisione legale è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 23 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società spetta inoltre ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

BILANCIO

Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.



La tenuta dei conti e la compilazione del bilancio devono effettuarsi separatamente per ciascuna delle due Gestioni Danni e Vita. Il bilancio della Società è costituito dal consolidamento dei bilanci delle Gestioni Danni e Vita.

La relazione all'Assemblea può essere compilata congiuntamente per le due Gestioni.

Art. 25 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alle riserve legali dei rami Danni e Vita nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli Azionisti ed alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 26 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 – Liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge la Società, o una delle sue Gestioni, può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Qualora venisse sciolta una sola Gestione, il patrimonio di essa, dopo l'estinzione di tutti gli obblighi o dopo l'assunzione dei medesimi da parte di altra impresa od ente, spetterà all'altra Gestione.

Art. 28 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Milano.

Art. 29 - Domicilio degli Azionisti

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.
